

Consiglio di Stato, Sezione VI 29/11/1999 n. 2037

legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

L'art. 5 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come modificato dall'art. 2 della legge 29 marzo 1965 n. 203, che consente di assumere l'appalto dei lavori pubblici di importo superiore a quello di iscrizione all'Albo dei costruttori, aumentato di un quinto, si riferisce all'importo da aggiudicare con la gara e non all'importo che potrà assumere la fornitura in corso di esecuzione (anche per l'esercizio dello jus variandi della Pubblica amministrazione); pertanto, l'aumento del quinto dell'importo di iscrizione, riconosciuto al fine di partecipare alla gara, può cumularsi con l'ulteriore incremento del quinto d'obbligo per aumento delle opere disposto dalla committente in corso di esecuzione. In forza degli artt. 1 e 2 della legge 29 marzo 1965 n. 203 - che hanno sostituito rispettivamente gli artt. 2 co. 1 e 5 della legge 10 febbraio 1962 n. 57 - ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto di opere pubbliche occorre tenere conto dell'importo di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori aumentato di un quinto, in quanto il Legislatore non ha inteso introdurre una distinzione tra limiti di iscrizione e limiti di assunzione dei lavori, ma soltanto aumentare di un quinto (rispetto alla previgente normativa) le classifiche secondo l'importo, né una distinzione in tal senso è dato desumere dalle leggi 10 dicembre 1981 n. 741 e 8 ottobre 1984 n. 687.